

CASI CONTROVERSI

Per il socio amministratore esonero comunicazione beni ai soci a 360°

di Giovanni Valcarenghi

Questa settimana proponiamo una riflessione in merito alla **comunicazione dei beni utilizzati da soci**, focalizzando l'attenzione sulle nuove **situazioni di esonero** individuate dal [Provvedimento 2.8.2013, n. 94902](#).

In particolare, tra le fattispecie esonerate di cui al paragrafo 3.1, sono citati gli **amministratori della società**, nonché i **dipendenti ed i professionisti**. Ciò che balza all'occhio, è il fatto che l'esonero per il primo gruppo (amministratori) pare molto più ampio del secondo (dipendenti e professionisti) senza che vi siano effettive ed evidenti ragioni per tale differenziazione: vediamo il perché.

Nel Provvedimento si legge che non vi è obbligo di comunicazione per *“i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli articoli 51 e 54 del citato Testo unico delle imposte sui redditi”*: pertanto, se il **benefit** derivante dall'utilizzo privato del bene è stato **correttamente trattato** in capo al **socio dipendente** (concentriamoci sulla fattispecie più frequente delle due) **non vi è alcun obbligo di comunicazione**.

Quindi, non va “comunicata” la posizione del **socio dipendente** che si sia visto tassare il **benefit** in busta paga, o trattenere un corrispettivo per l'utilizzo privato, o ancora addebitare detto utilizzo tramite fattura: al contrario, se il **bene viene utilizzato gratuitamente e non vi è tassazione del benefit, tale posizione va segnalata** entro il prossimo 12 dicembre (in relazione al 2012). La logica pare evidente: se tutto è stato fatto “come si deve”, ossia gestendo le ricadute fiscali sull'utilizzatore, la posizione perde di interesse per l'Amministrazione Finanziaria.

Perplessità sorgono invece relativamente alla posizione del **socio amministratore**. Nel Provvedimento si legge infatti che sono esclusi dalla comunicazione *“i beni concessi in godimento agli amministratori”*, senza alcuna ulteriore specificazione: ciò starebbe a significare che **il bene utilizzato dall'amministratore sarebbe sempre e comunque escluso** dalla comunicazione, anche in assenza di corretta gestione del benefit.

Risulta quindi spontaneo **interrogarsi sul motivo per cui si siano volute differenziare due posizioni che, fiscalmente, risultano assimilate**; anzi, l'esonero riguarda proprio

l'amministratore socio che, probabilmente, è la figura che il Fisco potrebbe ritenere maggiormente “pericolosa” dal punto di vista fiscale.

Una svista del Legislatore oppure una differenziazione voluta? Ad oggi non è dato saperlo. Quello che è emerso dal confronto nel Comitato Scientifico è che, sebbene tale differenziazione appaia poco giustificabile, il **tenore letterale del Provvedimento è assolutamente eloquente**.

Mentre si rimane in attesa di indicazioni sul punto, si evidenzia inoltre come risulterebbe **“forzato”** l'eventuale **tentativo** dell'Amministrazione Finanziaria di **assimilare le due posizioni** esclusivamente **in via interpretativa**, in quanto, in realtà, sarebbe necessario un intervento normativo, direttamente a correzione del Provvedimento: tuttavia si ricorda anche come, in più occasioni, **l'Agenzia delle Entrate non abbia mostrato remore nel proporre soluzioni oltre il dettato normativo**.

Allo stato attuale, quindi, **pare legittimo “sfruttare” appieno questo esonero**, eliminando dall'elenco delle comunicazioni i casi in cui sia l'amministratore ad utilizzare un bene sociale, senza la necessità di fare alcuna altra valutazione: si deve rimanere comunque “alla finestra”, in quanto su tale problematica vi potrebbero essere evoluzioni ed interpretazioni di segno avverso.

Si ricordi comunque che **l'esclusione** per gli amministratori riguarda l'obbligo di comunicazione, **non anche la verifica della disciplina fiscale circa l'utilizzo privato del bene**: ad esempio, l'amministratore che ha in uso un'autovettura, senza corrispondere alcun importo o senza che gli venga imputato un *benefit* tassabile in busta paga, si espone comunque ad una contestazione per la mancata tassazione.

Di certo, non essendovi obbligo di comunicazione, **tale “anomalia” risulta molto più “coperta” rispetto all'analogia ipotesi in capo al dipendente**: tuttavia, è sempre bene rammentare che un simile comportamento **non risulta corretto dal punto di vista fiscale**.